

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1963

(130^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente Domenico ROMANO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato » (2603) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2447, 2448
CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per i trasporti	2448
FLORENA, relatore	2448

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, De Unterrichter, Focaccia, Garlato, Genco, Indelli, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti, Solari e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti Cappugi.

AMIGONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato » (2603) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli senatori che la Commissione finanze e tesoro ha espresso in merito a questo provvedimento parere favorevole subordinandolo, però, all'approvazione della nota di variazioni al bilancio

dello Stato contenuta in un disegno di legge che si sta discutendo in questo momento davanti all'Assemblea plenaria e che porta il titolo: « Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, nonché variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

F L O R E N A , *relatore*. Onorevoli senatori, la legge n. 734 dell'11 luglio 1956 recante modifiche alle disposizioni del trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, all'articolo 4 stabilisce che nei casi di cessazione dal servizio la pensione normale spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,8 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione.

La pensione spettante al personale che abbia raggiunto 37 anni di servizio utile è pari all'80 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non può in nessun caso essere superato, cui corrisponde una maggiorazione percentuale del 7,20 per cento in luogo di quella uniforme dell'1,8 per cento di tutti gli anni precedenti.

Onde eliminare la maggiorazione percentuale che si ha al 37° anno di servizio e rendere quindi uniformi le percentuali di cui trattasi, è stato predisposto il disegno di legge in esame il quale prevede, all'articolo 1, che la pensione spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile è pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti, con un incremento del 2 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile sino a raggiungere con 37 anni di servizio utile l'80 per cento degli emolumenti pensionabili, che in nessun caso potrà essere superato.

Le pensioni che sono state liquidate prima della data in cui entrerà in vigore il

provvedimento in esame, dice l'articolo 2, verranno riliquidate applicando le norme contenute nel provvedimento stesso.

Con l'articolo 3 viene stabilito come far fronte alla maggiore spesa di cui verrà gravato il « Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato » per effetto delle modifiche proposte, e che ammonta per l'esercizio 1962-63 a lire 570 milioni e per quello 1963-64 a lire 1.700 milioni.

La decorrenza della legge in questione, stabilisce l'articolo 4, è fissata, per ragioni di opportunità contabile, al primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutto ciò premesso, il disegno di legge in esame, che è stato già approvato dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati ed ha ottenuto il parere favorevole della 5^a Commissione permanente del Senato, merita la nostra approvazione ed io vi invito ad accordargliela.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dopo quanto ha esposto l'onorevole relatore vorrei, a mia volta, far osservare alla Commissione quanto sia importante l'approvazione di questo provvedimento, che va a beneficio di quei dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria che, per un qualsiasi motivo, sono costretti a lasciare l'Azienda in anticipo sul massimo periodo di lavoro previsto per il collocamento a riposo.

Pertanto, il personale che va in pensione dopo 37 anni di servizio, cioè con il massimo utile per la pensione, non avrà da questo provvedimento alcun beneficio, mentre se ne avvantaggeranno coloro i quali devono andare in pensione prima del termine previsto, per ragioni di servizio. Si tratta di norme che rispondono ad evidenti principi umanitari e mi auguro che la Commissione le voglia approvare.

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che ho avuto notizia in questo momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea della nota di variazioni al bilancio dello Stato, alla quale la Commissione finanze e tesoro aveva subordinato il suo

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 130^a SEDUTA (15 febbraio 1963)

parere favorevole a questo provvedimento; pertanto, possiamo senz'altro passare alla sua approvazione.

Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La pensione spettante al personale delle ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile è pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione.

Per ogni anno di servizio utile oltre il decimo, la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80 per cento di tali emolumenti, importo massimo che non può in alcun caso essere superato.

(È approvato).

Art. 2.

Le pensioni già liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge in base alle norme preesistenti dovranno essere riliquidate applicando le norme contenute nel precedente articolo.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 570 milioni, si fa fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. A quella relativa all'esercizio 1963-1964, valutata in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio suindicato concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni Parlamentari